



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ESAMI DI STATO

Decreto n. 924
Anno 2019

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" emanato con Decreto Rettorale n. 428 del 9 agosto 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSIDERATO** che ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, Art. II.3 comma 1 lettera e), "*il Senato Accademico delibera previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli relativi ai Dipartimenti*".
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nell'adunanza del 20 novembre u.s. con cui è stato reso parere favorevole sul testo del *Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente, Continua e ricorrente, Summer/Winter School*;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico adottata nell'adunanza del 11 dicembre u.s. con cui è stato approvato il testo del *Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente, Continua e ricorrente, Summer/Winter School*;
- VISTA** la proposta di schema del presente provvedimento, redatto dall'Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato in modo conforme alle disposizioni normative vigenti

DECRETA

art. 1


E' emanato il *Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente, Continua e ricorrente, Summer/Winter School*.

art. 2

Il suddetto Regolamento che si allega quale parte integrante al presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di questa Università.

Cassino, **20 DIC. 2019**



Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Anna Angeli GRIMALDI)

Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, alta formazione, Corsi di Formazione Permanente, Continua e ricorrente, Summer/Winter School

Articolo 1 –Definizioni

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale i seguenti corsi istituzionali di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente:

- a) *Corsi di Perfezionamento*, ovvero corsi universitari post-lauream professionalizzante, istituiti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/1982;
- b) *Corso di Alta Formazione (CAF)* il corso post - lauream professionalizzante o approfondimento specialistico istituito in base alla L. 341/1990
- c) *Corsi di Formazione Permanente, Continua e Ricorrente*, ovvero corsi universitari di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, istituito, che possono conferire crediti formativi universitari;
- d) *Summer/winter school*, ovvero corsi universitari intensivi, anche residenziale e a connotazione internazionale, che possono conferire crediti formativi universitari e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

Tali corsi possono essere di tipo:

- “on demand” qualora istituiti e realizzati su specifiche richieste di formazione di enti pubblici e/o privati a cui il corso si rivolge in modo esclusivo;
- “su bando” che vengono istituiti e organizzati a seguito della candidatura di un avviso e che rispondono ai criteri e alle esigenze formative di bandi di finanziamento

Articolo 2 - Finalità

1.L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione permanente, anche allo scopo di favorire l'accesso e la qualificata presenza nel mondo della cultura, del lavoro e delle professioni.

2. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei corsi di cui all'art. 1, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, istituiti presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale anche in collaborazione con altre Università, enti e/o soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 – Istituzione

1. La proposta di istituzione dei suddetti corsi è avanzata da uno o da più Dipartimenti congiuntamente. Qualora la proposta sia avanzata da più Dipartimenti, la proposta deve indicare il Dipartimento responsabile della gestione del corso.

2. Possono essere istituiti corsi congiunti anche in collaborazione con altre università, italiane e non italiane. In questi casi, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni. Possono essere istituiti, inoltre, corsi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e non italiani.

3. L'istituzione dei corsi congiunti o in collaborazione si fonda sulla stipula di una convenzione tra tutte le istituzioni e gli enti interessati nella quale sia prevista la definizione dell'organo di gestione del corso, la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa e la chiara individuazione delle sedi di svolgimento del corso. Il predetto accordo con gli enti interessati, disposti ad impegnarsi a vario titolo allo svolgimento del Corso, dovrà specificare le forme e le modalità della collaborazione, fermo restando il ruolo preminente dell'Università che ha la titolarità nella progettazione ed erogazione dell'attività didattica del corso.

4. L'istituzione dei corsi è deliberata dal Senato Accademico, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione relativamente alla compatibilità con le risorse finanziarie introitate, in ogni caso l'attivazione del corso non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Università.
5. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le eventuali proposte di riedizione dei Corsi sono accompagnate da una relazione conclusiva del Coordinatore, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
6. I corsi che non raggiungono il numero minimo di iscritti non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Coordinatore del corso dovrà allegare alla richiesta di attivazione in deroga la riformulazione del piano finanziario sulla base delle effettive entrate, assicurando l'autofinanziamento del corso.
7. Ove previsto dalla normativa vigente i Corsi attivati e le carriere dei discenti saranno inseriti nella banca dati dell'Offerta Formativa Post Laurea (OFF-PL).
8. I corsi di cui all'art.1 sono istituiti con decreto del Rettore. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina del Coordinatore e, qualora previsto, del Collegio dei docenti secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
9. L'istituzione di un corso avviene, di norma, secondo il medesimo calendario previsto per l'allestimento del manifesto annuale degli studi pertanto la proposta di istituzione deve pervenire in via ordinaria entro i termini delle scadenze dell'Offerta Formativa dell'Ateneo di cui costituiscono parte integrante.
10. Le proposte di corso di cui all'art.1 devono indicare:
 - a) la denominazione, gli obiettivi formativi del Corso e i risultati di apprendimento attesi;
 - b) titoli di ammissione e requisiti di accesso previsti nonché numero minimo e massimo di iscritti necessario per l'attivazione;
 - c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
 - d) piano didattico del corso con l'indicazione dei Settori scientifico disciplinari, ove previsti, dei crediti formativi rilasciati, dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo
 - e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;
 - g) contributo di iscrizione, modalità di versamento, eventuali agevolazioni economiche previste per i partecipanti, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse.
 - h) un piano finanziario preventivo, tenuto conto del contributo richiesto sul numero minimo degli iscritti e di eventuali finanziamenti esterni, che descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento, ivi comprese quelle per eventuali affidamenti e contratti. Qualora il piano finanziario preventivo esponga importi provenienti da enti e/o società esterne, esso dovrà essere corredato dalle relative lettere d'intenti;
 - i) azioni che si adotteranno per l'assicurazione interna di qualità.

Articolo 4 – Organi dei corsi e compensi

1. Sono organi dei Corsi di cui al presente regolamento:
 - a. il Coordinatore;
 - b. il Collegio dei docenti limitatamente ai corsi di cui all'art.1 di durata annuale.
2. Il Coordinatore è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Ateneo, componente del Collegio dei docenti del Corso. Il coordinatore è nominato dal Rettore al momento dell'istituzione del Corso, secondo quanto indicato nella proposta di istituzione.
3. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione complessiva del Corso, del funzionamento e del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta della documentazione e l'assicurazione della qualità della didattica.
Il Coordinatore, inoltre,:
 - a. convoca e presiede il Collegio dei docenti;

- b. cura l'esecuzione delle delibere del Collegio dei docenti;
 - c. accerta, con la collaborazione dei docenti, il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte degli studenti;
 - d. predispose il piano finanziario del corso e lo sottopone alla deliberazione del Collegio dei docenti e successivamente all'approvazione del Dipartimento al quale il Corso afferisce. Successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento di afferenza, il piano finanziario è sottoposto al controllo del Consiglio di Amministrazione;
 - e. predispose la relazione conclusiva, il rapporto di autovalutazione anche in termini di ricaduta occupazionale e li sottopone alla deliberazione del Collegio dei docenti e successivamente all'approvazione del Dipartimento al quale il Corso afferisce;
 - f. notifica la conclusione del Corso al Collegio dei docenti e agli uffici competenti.
4. Il Collegio dei Docenti, è formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da professori e ricercatori universitari ed è composto da un adeguato numero di docenti dell'Ateneo, comunque non inferiore a tre, che svolgono attività didattica nei Corsi. Possono, inoltre, far parte del Collegio docenti in servizio presso altre università, anche non italiane, ed esperti esterni di elevata qualificazione scientifica e/o professionale previa presentazione e valutazione dei curricula da parte del Dipartimento al quale il Corso afferisce.
5. Il collegio supporta il coordinatore per il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente ai fini istituzionali del Corso.
6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai corsi. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso previsto per le attività di coordinamento, il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi da parte dei docenti.
7. L'erogazione del compenso al Coordinatore è subordinato all'adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e, in particolare, al rispetto delle scadenze previste e della percentuale minima di didattica erogata da professori e ricercatori universitari.

Articolo 5 – Titoli per l'accesso e bando di ammissione

1. L'accesso ai Corsi di Perfezionamento, di alta formazione e Summer/Winter School è riservato ai candidati in possesso almeno della laurea di primo livello, di cui ai DM 509/1999 e 270/2004, oppure di titoli equipollenti o superiori
2. L'accesso ai Corsi di Formazione Permanente, Continua e Ricorrente è riservato ai candidati in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale oppure di titoli equipollenti o superiori.
3. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati con titolo estero in possesso di un titolo accademico o scolastico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico o scolastico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto; i candidati con titolo estero presentano la domanda di ammissione al corso unitamente ad una copia del titolo di studio seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando.
4. Nel caso l'iscrizione al corso comporti la contemporanea iscrizione con altri corsi di studio di tipo universitario sarà cura dello studente verificare se l'iscrizione ai corsi di cui al presente regolamento sia incompatibile con la sua posizione in altro corso di studio.
5. Per tutte le tipologie di corsi di cui al presente Regolamento, l'ammissione è subordinata oltre al possesso del titolo di accesso agli altri requisiti indicati nel bando. Il bando di ammissione definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi, nonché le relative modalità di accertamento.
6. Il bando di selezione è emanato con decreto del Rettore e deve contenere:
- a) il numero minimo e massimo dei partecipanti ammissibili;
 - b) il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione;
 - c) criteri di accesso al corso e le modalità di accertamento degli eventuali requisiti di ammissione;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, delle altre verifiche del profitto degli studenti e della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) l'elenco dei moduli didattici, con l'indicazione delle eventuali propedeuticità dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, ove previsti, nonché delle altre attività formative;

- f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- g) la sede o le sedi di svolgimento del corso;
- h) il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per la loro assegnazione;

7. I contenuti del bando non possono essere difformi da quanto previsto dal presente regolamento, non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Rettore.

Articolo 6 – Caratteristiche dei corsi

1. Il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 60 (pari a un impegno complessivo di 1.500 ore). I corsi hanno una durata al massimo annuale e prevedono attività didattica frontale e di altre forme di attività formative integrative, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
2. Le attività formative nei corsi possono essere realizzate in forma di lezioni frontali e in modalità a distanza (e-learning), laboratori, seminari, didattica integrativa, visite didattiche, conferenze, tirocini.
3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dalla proposta istitutiva del corso e riportati nel bando.
4. Alla conclusione dei corsi, superato l'esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore.

Articolo 7 – Gestione carriere degli studenti

1. La gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di cui all'art.1 e la certificazione delle loro attività nonché ogni altro adempimento amministrativo, sono a carico dell'ufficio competente dell'Ateneo, il quale provvede, in particolare, alla registrazione del superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale e alla conservazione della documentazione relativa.
2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dello studente determina l'applicazione della mora secondo le modalità indicate nel regolamento tasse e contributi dell'Ateneo.
3. Ai sensi della normativa vigente, l'Ateneo provvederà alla raccolta sistematica dei dati relativi alle carriere degli studenti dei Corsi di cui al presente regolamento e al loro inserimento nell'Anagrafe Nazionale Studenti ANS-PL ove previsto.

Articolo 8 – Docenti e tutor

1. Il personale docente di ruolo nell'Ateneo può svolgere attività didattica e di tutorato presso i corsi di cui al presente regolamento. Tale attività può rientrare nel carico didattico, ovvero può dare luogo a un corrispettivo aggiuntivo ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 9. La spesa relativa all'eventuale corrispettivo aggiuntivo graverà integralmente sulle risorse dei corsi.
2. Ogni insegnamento deve avere un docente responsabile.
3. Il corpo docente del corso può comprendere, oltre a docenti dell'Ateneo, docenti di altre Università italiane o estere.
4. Al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni, su proposta del Collegio dei docenti approvata dal Consiglio di Dipartimento, possono altresì svolgere attività didattica a contratto nei corsi di cui al presente regolamento, anche in base a convenzioni stipulate con enti o società

pubbliche o private, esperti di alta qualificazione, formalmente e approfonditamente valutata da parte del Dipartimento al quale il Corso afferisce, in discipline comprese nel piano della attività formative del Corso stesso. L'affidamento di attività didattiche è subordinato alla normativa vigente in materia.

5. Il ricorso alle collaborazioni del personale esterno ai ruoli universitari di cui al precedente comma, è consentito nel limite del 60% del totale delle ore di didattica frontale del Corso. Eventuali deroghe sono soggette all'approvazione da parte degli organi collegiali.

6. Il personale di cui al comma 5 del presente articolo, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione degli obblighi in esso previsti può costituire causa di risoluzione del contratto.

7. Eventuali affidamenti di incarichi esterni di tutorato saranno avviate ai sensi della normativa vigente su istanza del Coordinatore del corso, purché previsti dal piano finanziario su cui graverà integralmente la relativa spesa.

Articolo 9 – Finanziamento dei corsi

1. I Corsi di cui al presente regolamento si autofinanziano con le quote di iscrizione; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di enti o società pubbliche e private, previa delibera del Consiglio di Dipartimento al quale il corso afferisce.

2. Il finanziamento del Corso deve essere utilizzato per la copertura delle spese generali dell'Ateneo e dei costi diretti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dal Corso.

3. La percentuale di finanziamento necessaria per la copertura delle spese generali dell'Ateneo non può essere inferiore al 10% del finanziamento complessivo del Corso. In ogni caso, tale quota non può essere inferiore a 2.000 euro. Una ulteriore quota, pari al 6%, deve essere assegnata al Dipartimento a cui afferisce il Corso.

4. Il Dipartimento al quale afferisce il Corso approva il piano finanziario definitivo redatto sulla base del numero effettivo di coloro che hanno perfezionato l'iscrizione e degli eventuali contributi da parte di enti e soggetti esterni nonché di eventuali uditori. Deve comunque essere garantita la copertura delle spese generali dell'Ateneo di cui al comma 3 del presente articolo. Eventuali variazioni riguardanti gli incarichi di docenza e le relative spese, rispetto al piano finanziario preventivo approvato al momento dell'istituzione del corso, dovranno essere debitamente motivate e deliberate dalla struttura proponente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il piano finanziario può prevedere anche la remunerazione:

a) per attività di progettazione con indicazione delle unità di personale che hanno partecipato;

b) del personale docente che svolge le attività didattiche nell'ambito del Corso, al di fuori del proprio impegno didattico ordinario;

c) del personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Ateneo che partecipa alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo, commisurando il corrispettivo al carico di lavoro aggiuntivo, alla natura dell'impegno richiesto ed alle professionalità rivestite;

d) dei tutor;

6. E' previsto, inoltre, un'ulteriore aliquota almeno del 20% da applicare sulle eventuali risorse finanziarie che residuano alla fine dell'edizione del corso. La percentuale di cui sopra è al netto di eventuali borse finanziate dall'Ateneo.

7. Il coordinatore del Corso individua i nominativi delle unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che partecipano alle attività di progettazione, gestione e supporto operativo di cui al comma precedente, stabilendo anche la misura dei compensi da erogare, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo.

8. Il piano finanziario definitivo di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al fine di valutarne la sostenibilità economica successivamente all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione delibera nella prima seduta utile.

9. Analogamente a quanto previsto per i corsi di studio dell'Ateneo, spettano al Dipartimento nel quale il Corso è incardinato gli adempimenti relativi alle procedure amministrative-contabili necessarie all'organizzazione del Corso stesso e a quelle relative alla gestione della didattica, ivi compresa la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento, nei limiti del budget disponibile certificato.

Articolo 10 – Valutazione

I corsi di cui all'art 1. sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali dell'attestato (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione è portata all'esame del Dipartimento di afferenza e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo

Articolo 11 – Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo nonché le disposizioni contemplate nella proposta istitutiva del Corso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Su proposta della struttura didattica competente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, possono autorizzare deroghe al presente regolamento per Corsi organizzati su Avvisi pubblici o "on demand" che vengono istituiti e realizzati su specifiche richieste di formazione di enti pubblici e/o privati a cui il master si rivolge in modo esclusivo o prevalente.